

## FONDAZIONE ITALIANA GIST ETS

### Titolo I – Denominazione, sede, scopo, oggetto e durata

#### **Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile**

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora innanzi anche "CTS"), e per trasformazione dell'Associazione Italiana GIST ONLUS ("Associazione") secondo quanto disposto dall'articolo 42-bis del Codice civile, è costituita una fondazione del Terzo settore denominata "Fondazione Italiana GIST ETS" (nel prosieguo solo la "Fondazione").

La Fondazione è la continuazione giuridica dell'Associazione Italiana GIST ONLUS, costituita a Milano nel 2008, e ne prosegue l'opera.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

La Fondazione è apartitica e aconfessionale, e non ha fini di lucro, né diretto, né indiretto. L'attività della Fondazione è ispirata ai principi di legalità e trasparenza, uguaglianza, non discriminazione e parità di genere, valorizzazione del merito.

#### **Articolo 2 – Sede**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo può con propria delibera istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie comunque denominate.

#### **Articolo 3 – Scopo**

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel settore della prevenzione, della cura e della ricerca sul cancro, con particolare riferimento ai GIST, ai sarcomi e ai tumori rari.

La Fondazione, riconoscendo il valore dell'informazione corretta e accessibile come parte integrante della cura e in continuità con l'opera dell'Associazione, realizza campagne informative e progetti di formazione destinati ai pazienti oncologici affetti dai GIST (Tumori stromali gastrointestinali), dai sarcomi e dai tumori rari, ai loro familiari e ai loro caregiver.


La Fondazione, inoltre, promuove la ricerca, incoraggia e supporta l'impegno dei giovani ricercatori.

#### **Articolo 4 – Oggetto**

La Fondazione raggiunge i suoi scopi svolgendo, in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, e precisamente:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5

Barbara Fezzari



febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del medesimo art. 5 CTS;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, co. 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:

- realizza progetti formativi ed educativi multidisciplinari rivolti ai pazienti, ai loro familiari e ai loro caregiver sulle problematiche connesse ai GIST, ai sarcomi e ai tumori rari;
- svolge opere di sensibilizzazione del pubblico, anche attraverso il web e con l'utilizzo di mezzi informativi di massa, sui GIST, sui sarcomi e sui tumori rari affinché, grazie a una conoscenza più diffusa e accessibile, sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti che ne sono affetti;
- rappresenta un punto di riferimento stabile e qualificato per ottenere informazioni cliniche, sulla struttura dell'offerta sanitaria, logistiche, sui GIST, sui sarcomi e sui tumori rari;
- sostiene iniziative promosse da enti pubblici e privati su tutto il territorio nazionale per l'informazione, l'istruzione e la formazione delle classi medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative ai GIST, ai sarcomi e ai tumori rari;
- promuove rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le Società Scientifiche e con le imprese Farmaceutiche che si occupano dei GIST, dei sarcomi e dei tumori rari al fine di incoraggiare la ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze tra i medici e gli operatori sanitari;
- sostiene, anche mediante finanziamenti diretti, iniziative e progetti di ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopra dette patologie;
- cura, in modo diretto e/o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, inerenti ai GIST;
- favorisce rapporti con altri Enti del terzo settore, e con ogni altra istituzione nazionale e internazionale avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- elabora, promuove, e realizza progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di convegni, congressi e seminari

- e la promozione di corsi di studio, comitati scientifici e simili;
- svolge attività di beneficenza, o di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ivi compresa l'attività di beneficenza indiretta in favore di altri enti del Terzo settore, nonché di altri enti senza fini di lucro;
- partecipa alla costituzione di associazioni, fondazioni, altri enti privati del Terzo settore che operano in settori analoghi ed affini a quelli di interesse generale in cui opera la Fondazione e/o si associa a questi. La Fondazione può quindi assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni, fondazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle finalità di interesse generale in ogni loro espressione, e vi può concorrere con propri mezzi patrimoniali e finanziari;
- sovvenziona qualsiasi ente del Terzo settore, associazione, istituzione o fondazione che persegue scopi analoghi o strumentali a quelli della Fondazione;
- negozia, stipula e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del Terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, funzionale alla realizzazione delle finalità istituzionali e allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- progetta e co-programma con enti pubblici (ai sensi dell'art. 55 CTS) e svolge servizi tramite appalto;
- forma volontari e tecnici per approfondire le tematiche di cui si occupa la Fondazione affinché questi, nei loro rispettivi ambiti di intervento, svolgano per periodi definiti, attività e percorsi progettuali per la realizzazione delle finalità della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS. Il Consiglio Direttivo individua preventivamente e specificatamente con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione può infine – sempre in via strumentale al conseguimento delle finalità di interesse generale sopra indicate, comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o vendere beni mobili od immobili, prestare garanzie reali e personali, privilegi e diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità dell'ente; sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità della Fondazione.

La Fondazione, in caso di necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, oltre che di volontari, anche di personale dipendente o di prestatori di lavoro autonomo o professionale.


#### **Articolo 5 – Durata**

La Fondazione ha durata indeterminata.

### **Titolo II – Patrimonio ed entrate**

#### **Articolo 6 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:



*Barbara Pirelli*

- a) dal fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00, costituito dal patrimonio in denaro esistente al momento della trasformazione e destinato al fondo di dotazione;
- b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, viene destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

#### **Articolo 7 – Fondo di gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al punto d) del precedente articolo;
- b) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri;
- d) da contributi in qualsiasi forma concessi da altri soggetti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse.
- f) dal patrimonio della Fondazione esistente al momento della trasformazione non destinato al Fondo di dotazione.

#### **Articolo 8 – Versamenti a favore della Fondazione**

Qualsiasi apporto o versamento a favore della Fondazione, comunque denominato, non è ripetibile in alcun caso, e non attribuisce al soggetto che lo ha effettuato alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione eventualmente previsti dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile, né attribuisce alcuna quota di partecipazione al suo patrimonio.

#### **Articolo 9 – Entrate**

- La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
- gli apporti, le elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, i contributi di Enti pubblici o privati e comunque ogni altra entrata conseguita, prevista dal CTS ed esercitabile dalla Fondazione, non specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
  - contributi e finanziamenti pubblici, ottenuti a seguito della partecipazione a bandi e selezioni;

- i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività della Fondazione;
- gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi, che può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, può essere realizzata mediante sollecitazioni al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a norma del CTS.

#### **Articolo 10 – Divieto di distribuzione**

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

### **Titolo III – Sistema di governance**

#### **Articolo 11 – Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli “**Organi**”):

- a) il Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche solo il “**Consiglio**”);
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche solo il “**Presidente**”);
- c) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, anche solo il “**Vicepresidente**”);
- d) l'Organo di Controllo.


È organismo ausiliario e consultivo della Fondazione il Comitato Scientifico (d'ora innanzi, anche solo il “Comitato”).

### **Sezione I – Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 12 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione. Al Consiglio Direttivo compete di:

- gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- approvare i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;
- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente, e disporre la revoca;
- nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico;



*Barbara Fenoglio*

- deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie, delegazioni, uffici direzionali e operativi, comunque denominati;
- approvare il bilancio di esercizio;
- predisporre e approvare il bilancio sociale relativo a ogni anno di esercizio, se dovuto;
- deliberare sul percepimento di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

### **Articolo 13 – Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri (d'ora innanzi, i “**Consiglieri**” o, al singolare, il “**Consigliere**”), nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione in carica al momento della deliberazione di trasformazione divengono rispettivamente il primo Presidente della Fondazione e i membri del primo Consiglio Direttivo della Fondazione, e sono nominati nell'atto di trasformazione.

I Consiglieri degli esercizi successivi vengono nominati dal Consiglio Direttivo uscente.

Nel caso in cui le disposizioni statutarie non possano attuarsi, sensi dell'articolo 25 del Codice Civile, l'autorità competente provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori.

Nella sua prima seduta, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni per lo svolgimento di specifiche attività.

Un Consigliere decade e viene sostituito a seguito di deliberazione del Consiglio quando non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni del Consiglio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, i falliti e chi sia condannato a una pena che implica l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

### **Articolo 14 – Durata della carica**

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio.

Dalla funzione di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere cessato, che dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

### **Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

### **Articolo 16 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica ad eccezione delle deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione per le quali occorre il voto favorevole dei quattro quinti dei Consiglieri in carica.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto e conservato apposito verbale a cura del segretario della riunione, che lo firma insieme a chi la presiede.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

### **Sezione II – Presidente e Vicepresidente**

#### **Articolo 17 – Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente dell'Associazione in carica al momento della deliberazione di trasformazione diviene il Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione, per la durata di tre esercizi, è nominato nell'atto di trasformazione. Analogamente si procede alla nomina del Vicepresidente. Alla scadenza, può essere nominato per successivi mandati.

Il Presidente degli esercizi successivi, nonché il Vicepresidente, sono nominati a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, in occasione della prima adunanza



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

del Consiglio stesso.

Al Presidente spetta di:

- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare il Consiglio Direttivo, curare l'ordinato svolgimento delle sue adunanze, sottoscriverne il verbale e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo;
- eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e altri Enti del Terzo settore.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Di fronte ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'assenza per impedimento del Presidente.

### **Sezione III – Organo di Controllo**

#### **Articolo 18 – Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un controllore unico o, in alternativa, da un collegio di tre controllori, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo, aventi i requisiti previsti dall'art. 30, co. 5 del CTS.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c.

L'Organo di Controllo, anche se in composizione monocratica, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 co. 5 CTS e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 CTS e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai



- sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/01;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Consigliere;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

L'Organo di Controllo si riunisce trimestralmente. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale.

Ai componenti l'Organo di Controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, e, successivamente, dal Consiglio Direttivo, e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, co. 1 CTS e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri dell'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri. In caso di composizione collegiale, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza dell'Organo di Controllo. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.


#### **Articolo 19 – Revisione Legale dei conti**

La Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 CTS e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 CTS.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio Direttivo, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.



*Barbara Ceccuzzi*

#### **Sezione IV – Comitato Scientifico**

##### **Articolo 20 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio ed elevata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire la strategia di ricerca della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Comitato del componente che non abbia giustificato la sua assenza a due riunioni consecutive.

Dalla nomina a Componente del Comitato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Titolo IV – Amici della Fondazione Italiana GIST**

##### **Articolo 21 – Amici della Fondazione Italiana GIST**

Sono inclusi di diritto nell'Elenco degli Amici della Fondazione Italiana GIST coloro, che al momento della trasformazione dell'Associazione in Fondazione sono risultati regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, e coloro che abbiano richiesto di esservi iscritti successivamente. Gli Amici della Fondazione Italiana GIST ricevono, fino all'eventuale revoca del consenso, aggiornamenti sulle attività della Fondazione e sui risultati raggiunti nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione nel suddetto Elenco non costituisce vincolo associativo, pertanto da essa non deriva alcun obbligo in capo agli Amici della Fondazione. In particolare, non è dovuto alcun versamento a titolo di quota associativa.

Gli Amici della Fondazione, così come chiunque, possono comunque contribuire alle attività della Fondazione con contributi, donazioni e lasciti.

#### **Titolo V – Bilanci, libri e scritture**

##### **Articolo 22 – Esercizio finanziario, Bilancio Economico, Bilancio Sociale e Libri Sociali**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 CTS e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 co. 3 del CTS del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa

richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 CTS e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo, in osservanza dell'art. 13, co. 6 CTS e s.m.i., è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 CTS e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 CTS. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i. la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 co. 1 CTS e s.m.i.

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 CTS, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art. 14 co. 2 CTS.

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 CTS. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile di natura contabile e fiscale, la Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

## **Titolo VI – Estinzione e scioglimento**

### **Articolo 23 – Estinzione e devoluzione del patrimonio**


La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previsto parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

## **Titolo VII – Arbitrato**

### **Articolo 24 – Arbitrato**

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione o tra i membri degli Organi della Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato



*Barbara Ceccuzzi*

rituale.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Barbara Longhi

Barbara Longhi

